

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO CURRICULARE

## **Art. 1 – Finalità**

In conformità all'art. 18 della legge 196/97 e del successivo DM 142/98 l'Università degli Studi di Padova (in seguito Università) promuove e sostiene le attività di tirocinio formativo e di orientamento a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea (triennale, magistrale, ciclo unico), corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento professionale, master, scuole di specializzazione, con esclusione di quelle in ambito sanitario e dottorati di ricerca. I tirocini non hanno finalità di inserimento lavorativo ma di affinamento del processo di apprendimento e di formazione in modalità di alternanza tra studio e lavoro.

## **Art. 2 – Definizioni**

Il tirocinio è un'esperienza formativa e lavorativa temporanea, non costituente rapporto di lavoro, presso un datore di lavoro allo scopo di agevolare le scelte professionali e lavorative mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- Tirocinio curriculare: esperienza formativa e lavorativa temporanea svolta durante il percorso di studi ad integrazione del proprio curriculum di studi; viene effettuato prima del conseguimento del titolo e può comportare l'acquisizione di CFU, come indicato dal regolamento didattico del singolo corso di studio. Rientra in questa definizione anche il tirocinio professionalizzante post-lauream di psicologia, finalizzato allo svolgimento dell'esame di stato per l'iscrizione all'albo degli Psicologi;
- Tirocinante: studente iscritto a corsi di laurea (triennale, magistrale, ciclo unico), corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento professionale, master, scuole di specializzazione, con esclusione di quelle in ambito sanitario, e dottorati di ricerca; laureato ad un corso di laurea triennale o magistrale della Scuola di Psicologia;
- Soggetto promotore: Università, ovvero il soggetto che promuove l'esperienza di tirocinio controllandone i contenuti e lo svolgimento, assumendo così la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa;
- Tutore Universitario: docente che assume la funzione di responsabile didattico-organizzativo delle attività svolte dal tirocinante;
- Soggetto ospitante: datore di lavoro, pubblico o privato, libero professionista o piccolo imprenditore, presso il quale si svolge il tirocinio;
- Tutor aziendale: soggetto che assume la funzione di responsabile dell'inserimento del tirocinante all'interno del soggetto ospitante.

## **Art. 3- Stipula e gestione delle convenzioni quadro**

Il tirocinio viene regolato da apposita convenzione quadro stipulata tra l'Università e il legale rappresentante del soggetto ospitante. Mediante la stipula della convenzione quadro il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico.

## **Art. 4 – Progetti formativi e di orientamento**

Il tirocinio viene svolto sulla base di apposito progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

#### **Art. 5 Durata del tirocinio**

La durata massima del tirocinio è di 12 mesi, o di 24 mesi nel caso di studenti disabili.

#### **Art. 6- Copertura assicurativa**

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni sul lavoro. Le coperture assicurative riguardano anche attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento, previa comunicazione scritta all'Università da parte del soggetto ospitante.

#### **Art. 7 – Formazione**

Ai sensi del D.lgs 81/2008 e dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012, l'Università, in qualità di soggetto promotore, fornisce al tirocinante la formazione generale di 4 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Al soggetto ospitante spetta l'obbligo di erogare la formazione specifica, in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta.

#### **Art. 8 – Indennità e facilitazioni previste**

Il soggetto ospitante non ha l'obbligo di erogare alcun tipo di facilitazione (mensa aziendale, alloggio, trasporti, ecc.), che resta pertanto facoltativa.

#### **Art. 9 – Procedura di attivazione tirocini**

La procedura informatica attivata dal Servizio Stage e Career Service dell'Università consente ai soggetti ospitanti di pubblicare le proprie offerte di tirocinio e agli studenti di inserire le proprie candidature. La ricerca di tirocinio da parte degli studenti può avvenire mediante la consultazione della vetrina delle offerte di tirocinio disponibile sul sito dell'Università o mediante contatti diretti con il soggetto ospitante. L'attivazione del tirocinio avviene secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

#### **Art. 10 – Monitoraggio e valutazione**

Al termine del tirocinio, ai fini del controllo e del monitoraggio dell'esperienza svolta, il tutor aziendale e il tirocinante sono tenuti a compilare un questionario di valutazione online.

#### **Art. 11 -Attribuzione di CFU**

Al termine del tirocinio curriculare, previa acquisizione e verifica dei documenti per l'attribuzione dei CFU da parte del Servizio Stage e Career Service, i docenti incaricati per ciascun corso di studio provvedono a registrare i CFU maturati dal tirocinante.

#### **Art. 12 -Tirocini interni**

Gli studenti possono svolgere il tirocinio curriculare anche presso le Strutture dell'Università, qualora previsto dal Regolamento del corso di studi, presentando unicamente il progetto formativo individuale, secondo quanto indicato nell'art. 4 del presente Regolamento.

#### **Art. 13 - Comunicazioni obbligatorie**

Come previsto dall'art 9-bis, comma 2, Decreto Legge 510/1996 convertito in Legge 608/1996 e successive modificazioni e integrazioni:

- l'Università, in qualità di soggetto promotore, è tenuta a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione Veneto, alla Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio, alle organizzazioni sindacali;
- il soggetto ospitante non ha l'obbligo di effettuare la comunicazione di avvio del tirocinio.

**Art. 14 – Servizio di riferimento**

Gli adempimenti di cui agli artt. 3, 4 e 11, limitatamente per quest'ultimo articolo all'acquisizione di documenti per l'attribuzione di CFU, sono attuati dal Servizio Stage e Career Service.

**Art. 15 - Decorrenza del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione del decreto.